



PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL RILIEVO GEOMETRICO ESISTENTE, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO, VULNERABILITÀ SISMICA, IDONEITÀ STATICA, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DI MIGLIORAMENTO SISMICO, DIAGNOSI ENERGETICA, INDAGINI STRUTTURALI E AMBIENTALI, INCLUSE LE PROVE E SAGGI, DEL COMPENDIO STATALE DENOMINATO "EX CASERMA BUSIGNANI" SITO A VERONA, PIAZZA POZZA n.1.

FAQ AGGIORNATE AL 03/05/2019

Quesito 1: Come descritto dal disciplinare si chiede conferma che la prestazione principale sia la verifica di vulnerabilità sismica. tale prestazione ricade nella categoria S04, per cui chiediamo se, in caso di RTP verticale, la capogruppo deve possedere i requisiti richiesti al punto 7.3 lett e) ed f) relativamente a tale categoria, e se i mandanti debbano possedere i requisiti in E22 e E21

RISPOSTA

Si conferma che la prestazione principale è la verifica di vulnerabilità sismica (S.04) e, pertanto, in caso di raggruppamento verticale, la mandataria dovrà possedere i requisiti in tale categoria. L'ulteriore requisito richiesto è quello nelle categorie E21 ed E22 relativo alla prestazione secondaria Diagnosi Energetica e dovrà essere posseduto dalle mandanti che eseguiranno tale prestazione secondo quanto previsto dal paragrafo 7.4 del Disciplinare di gara.

Quesito 2: Buonasera, in merito alla gara in oggetto si chiede se può essere inserito nel gruppo di lavoro un archeologo che ha un contratto di collaborazione co.co.co con la società Capogruppo

RISPOSTA

Come previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo 7.1 "Requisiti del gruppo di lavoro", i professionisti del gruppo di lavoro potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore della medesima ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Quesito 3: il raggruppamento presentato in fase di sopralluogo può essere modificato nei ruoli, ovvero la capogruppo mandataria può essere sostituita con un altro membro del raggruppamento che in precedenza figurava come mandante?

RISPOSTA

Come prescritto all'art. 11 del disciplinare di gara, in caso di RTI già costituito, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario. In caso di RTI non

ancora costituito, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori corredata da documento di identità del delegante. In alternativa l'operatore raggruppando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di RTI non ancora costituito è dunque indifferente il ruolo di mandante/mandataria dei componenti del raggruppamento in quanto è invece essenziale che tutti gli operatori eseguano il sopralluogo, direttamente o mediante conferimento di delega ad altro soggetto.

Quesito 4: con riferimento all'offerta tecnica "criterio A - professionalità e adeguatezza dell'offerta" si chiede se la dimostrazione di avvenuta esecuzione del servizio, in particolare per la verifica di vulnerabilità sismica, che non richiede approvazione, possa essere dimostrata con un contratto d'incarico e/o con fattura di pagamento della prestazione

RISPOSTA

Come prescritto all'art. 17.2 del disciplinare di gara "Con riferimento ai servizi espletati A) PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA, saranno considerate valide le sole certificazioni rilasciate dal Committente / RUP". Non potranno essere pertanto considerati i servizi dimostrati con documentazione diversa da quella espressamente prescritta dal disciplinare di gara.

Quesito 5: con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale la mandataria può possedere solo il requisito relativo alla prestazione principale (S.04) e le altre mandanti coprire i restati requisiti relativi alle categorie edili? Visto l'importo indicato per la prestazione principale (S.04), così facendo, risulterebbe che la capogruppo non copre la quota maggioritaria sul totale dei requisiti, è corretto?

RISPOSTA

Come espressamente previsto nel disciplinare di gara all'art. 7.4, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito di cui al punto 7.3 lett. e) ed f) deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. Con riferimento al requisito di cui al punto 7.3 lett. f), sempre in caso di raggruppamento di tipo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente. Pertanto, in caso di RTI verticale, la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti con riferimento alla categoria prevalente (S.04) mentre le mandanti con riferimento alle categorie secondarie (E.22 ed E.21) anche se gli importi richiesti per le categorie secondarie sono superiori rispetto a quelli richiesti per la categoria prevalente.

Quesito 6: si chiede se per comprova dei requisiti relativi all'ID opera S.04 possano essere utilizzati lavori classificati con la precedente normativa secondo la classe categoria I.g, in quanto le strutture antisismiche nella legge 143/49 rientravano in tale classe e categoria e non nella IX.b che si riferiva principalmente alla costruzione di dighe e ponti.

RISPOSTA

La classe indicata nel disciplinare di gara richiesta, risulta essere la S.04 che secondo quanto indicato dal Decreto Ministero della Giustizia in concerto col Ministero Infrastrutture e Trasporti del 17 giugno 2016 risulta corrispondente alla classe IX/b della L. 143/49 che indica un grado di complessità per la categoria "strutture" pari a 0,90. Essendo la classe I/g della suddetta Legge con un grado di complessità pari invece a 0,95, maggiore di quanto richiesto, si ritiene che il requisito sia soddisfatto.

Quesito 7: si chiede se per comprova dei requisiti relativi all'ID opera E.22 possano essere utilizzati lavori classificati con la precedente normativa secondo la classe categoria I.d, in quanto il restauro di edifici rilevanti nella legge 143/49 rientravano in tale classe e categoria e non nella I.e che si caratterizzava principalmente per opere di arredo e decorazione.

RISPOSTA

La classe indicata nel disciplinare di gara richiesta, risulta essere la E.22 che secondo quanto indicato dal Decreto Ministero della Giustizia in concerto col Ministero Infrastrutture e Trasporti del 17 giugno 2016 risulta corrispondente alla classe I/e della L. 143/49 che indica un grado di complessità per la categoria "edilizia" pari a 1,55. Tale categoria risulta essere confermata con quanto richiesto, anche in relazione alla peculiarità dell'immobile.

Quesito 8: con riferimento all'offerta tecnica "criterio A - professionalità e adeguatezza dell'offerta - criterio quantitativo" si chiede se per il sub criterio A.08 sono da ritenersi validi anche servizi di progettazione di nuovi edifici, e non solo di ristrutturazione di edifici esistenti. La comprova di tale requisito come va dimostrata in sede di verifica?

RISPOSTA

Per quanto riguarda il criterio A.8 (Servizi espletati in materia di progettazione in modalità BIM) possono essere presentati anche interventi di nuova costruzione, realizzata, sempreché tale attività risulti affine a quella richiesta così come indicato nel disciplinare di gara.

f.to il RUP

Marco Lunardi